



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)
C.F. e P.I. 00138790431 - Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

ORDINANZA N. 2 DEL 14-01-2020

Reg. generale n. 5 del 14-01-2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E DI SICURA TRANSITABILITA' DELL'AREA CASTASTALMENTE CONTRADDISTINTA AL FOGLIO 57 MAPPALI N.32 E 33 SITA IN VICOLO DEL SEMINARIO A SEGUITO DI INCENDIO DIVAMPATO NELLA NOTTE DEL 3 GENNAIO 2020.
--

IL VICESINDACO

PRESO ATTO che nella notte del 3 gennaio 2020, a causa di un incendio che ha coinvolto alcune autovetture in sosta, in un'area pubblica, utilizzata come parcheggio, ubicata in Treia, Vicolo del Seminario tra il civico 3 ed il civico 5 (foglio 57 - mappali 32 e 33), sono intervenuti, per la gestione dell'emergenza e per garantire la pubblica e privata incolumità, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Macerata, attuando operazioni di spegnimento dell'incendio e di messa in sicurezza dell'area;

CONSTATATO che

- l'area ormai sgombra dai veicoli ripresi in carico dai legittimi proprietari presenta una pavimentazione fortemente danneggiata e corrosa dal calore sprigionato dall'incendio e che necessita, pertanto, per il ripristino delle condizioni di sicura transitabilità e fruibilità dell'area, di un intervento di tipo manutentorio del piano viabile prima di poterlo ritenere fruibile dall'utenza e destinare all'uso pubblico;

- residui di combustione sono presenti anche sulle parti murarie pubbliche a seguito dell'esalazioni riconducibili alla combustione;

CONSIDERATO, inoltre, che sull'accaduto sono in corso accertamenti da parte dell'Autorità Giudiziaria competente e ad oggi nessuna misura di tipo cautelare o probatorio è stata disposta;

RILEVATO che la gestione della "res pubblica" deve esercitarsi in conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto delle disposizioni normative generali di tutela ambientale, dell'ornato pubblico e dell'altrui incolumità, in ottemperanza al principio generale di buona amministrazione;

DATO ATTO che con ordinanza n. 3/3 del 9 gennaio 2020 del Funzionario responsabile V settore, dott.ssa Barbara Foglia, è stata disposta l'interdizione al transito nella zona interessata

dall'incendio fino alla rimessa in sicurezza dell'area pubblica ai fini della sua sicura transitabilità e fruibilità;

VISTI:

- l'art. 50, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico Enti Locali), il quale stabilisce che il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale Autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge ed il comma 5 che prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti siano adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale anche a salvaguardia della vivibilità urbana;
- il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV che contiene disposizioni normative *“in materia di gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti ed in particolare sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti di imballaggio sui policlorobifenili (PCB), sulle discariche, sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto”*;
- in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto, il quale impone il divieto generale di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee, prevedendo, in caso di violazione del divieto che si disponga con ordinanza sindacale, la rimozione, l'avvio a recupero o allo smaltimento di rifiuti;
- nello specifico, il comma 3 del succitato articolo, che testualmente recita: *“chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero, allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”*;

DATO ATTO che il Sindaco dispone, con ordinanza motivata, le operazioni a tal fine necessarie ai fini del ripristino delle condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale dell'area pubblica compromessa;

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Foglia, Funzionario responsabile del V Settore “Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap”;

VISTI gli artt. 5, 7, 157, 158 e 159 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

La trasmissione del presente atto al III Settore "Lavori Pubblici - Ambiente - Servizi Tecnici e Manutentivi" al fine di procedere alla bonifica e al ripristino delle condizioni di sicurezza del tappeto bituminoso e del piano carrabile dell'area contraddistinta al catasto del Comune di Treia

al foglio 57, mappali 32 e33, danneggiato e corrosivo dalle alte temperature, riconducibile alla violenta combustione, nonché alla bonifica delle parti murarie pubbliche, demandando la responsabilità del relativo procedimento amministrativo al Funzionario responsabile del Settore, Arch. Lauretta Massei.

Allo scopo verrà predisposta regolamentare segnaletica a cura dell'Ufficio Tecnico comunale, a cui la presente ordinanza verrà trasmessa per competenza.

Al Comando Polizia Locale e agli Agenti della Forza Pubblica è demandato il compito di controllare la regolare esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, per motivi di legittimità, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche, ovvero potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

In riferimento all'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le formalità previste dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495/1992.

DISPONE, altresì

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata: affaripenali.procura.macerata@giustacert.it;
- Prefettura di Macerata - Ufficio Territoriale di Governo: protocollo.prefmc@pec.interno.it;
- Procura della Repubblica di Macerata: prot.procura.macerata@giustiziacert.it;
- Stazione Carabinieri Treia: tmc30580@pec.carabinieri.it;
- Settore III "Lavori Pubblici - Ambiente - Servizi Tecnici e Manutentivi": lavoripubblici@pec.comune.treia.mc.it;
- Settore IV "Urbanistica e Territorio – SUE": urbanistica@pec.comune.treia.mc.it.

IL VICESINDACO
Dott. David Buschittari